



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

P.F. n. 327 del 07.02.2023

Assessorato dell'Economia

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro

**Ragioneria Generale della Regione**

Servizio 4 – Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio  
della Spesa dell'Amministrazione Regionale

Prot. n. **13949**/B.18.01

Palermo, li **07 FEB 2023**

**CIRCOLARE N. 3**

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2022 – Art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

- AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
- ALLE RAGIONERIE CENTRALI
- e, p.c. ALL' ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Ufficio di gabinetto
- AGLI ASSESSORI REGIONALI  
Uffici di gabinetto
- ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO  
DELLA REGIONE SICILIANA
- ALLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
REGIONE SICILIANA
- AL SERVIZIO 3 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
- AL SERVIZIO 5 - TESORO
- AL SERVIZIO 7 – COORDINAMENTO DELLE RAGIONERIE  
CENTRALI
- A UNICREDIT PUBLIC & TERRITORIAL  
DEVELOPMENT SICILIA  
Cassa Centrale Regione Sicilia
- A SICILIA DIGITALE S.p.A.

L O R O S E D I

---

Via Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo -

e-mail: [servizio.rendiconto.bilancio@regione.sicilia.it](mailto:servizio.rendiconto.bilancio@regione.sicilia.it) pec: [dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it)

Numero Codice Fiscale 80012000826 - Numero Partita Iva 02711070827

Il comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede che le Regioni devono effettuare annualmente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre del decorso esercizio finanziario. Inoltre, il comma 8 dell'art. 63 del medesimo decreto prevede che, in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, le Regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel Rendiconto della gestione, provvedano al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento, anche solo in parte.

Per le citate disposizioni ed in ossequio al principio contabile generale della prudenza, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto generale con effetti sul medesimo, una ricognizione di tutti i residui attivi e passivi, diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità,
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione, prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno,
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti,
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Il sopra citato art. 63 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede anche che il Rendiconto generale, nel dare dimostrazione dei risultati della gestione dell'esercizio, deve riportare in allegato un apposito elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

Inoltre, la relazione sulla gestione allegata al Rendiconto generale deve illustrare, tra l'altro, le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore a cinque anni e di maggiore consistenza, nonché la fondatezza degli stessi.

Al fine di determinare il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, le Amministrazioni attive devono effettuare sia la ricognizione di tutti i residui attivi e passivi provenienti dai decorsi esercizi finanziari fino al 2021, e non interamente riscossi o pagati al 31 dicembre 2022, sia il riaccertamento ordinario dei residui che si sono generati con la gestione dell'esercizio 2022, anche al fine di reimputare i relativi importi ai corrispondenti esercizi finanziari di competenza sulla base della scadenza dell'obbligazione e della relativa spendibilità, secondo la valutazione dei responsabili della gestione, in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata.

Al termine delle operazioni di riaccertamento non dovranno essere conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate: saranno conservati i residui attivi cor-

rispondenti alle entrate accertate, esigibili nell'esercizio 2022, ma non incassate; analogamente, saranno conservati i residui passivi a fronte di spese impegnate, liquidate o ritenute liquidabili nel corso dell'esercizio 2022, ma non pagate. Le entrate accertate e le spese impegnate cui corrispondono effettive obbligazioni attive e passive, ma non esigibili nel decorso esercizio finanziario, saranno reimputate all'esercizio in cui saranno effettivamente esigibili.

Si precisa che dal riaccertamento ordinario dei residui sono esclusi quelli appartenenti al perimetro sanitario, cui si applica il titolo II del medesimo D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. Infatti, nell'ambito del bilancio le Regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio Servizio Sanitario Regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte in bilancio e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle Regioni per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale stesso.

Inoltre, si ritiene di dovere evidenziare alcuni aspetti operativi da tenere presenti in sede di riaccertamento ordinario e in particolare:

- si continua a riscontrare un elevato numero di impegni in conto competenza provenienti da ripetute reimputazioni operate di anno in anno, talvolta anche afferenti residui risalenti ad esercizi antichi; pertanto, si richiama l'attenzione sulla corretta applicazione dei principi contabili del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. nella valutazione dei residui;
- esistono numerose partite di importo irrisorio; pertanto, si invitano i Dipartimenti a volere verificare la reale necessità del loro mantenimento;

### **Residui attivi**

Per ogni residuo attivo, codeste Amministrazioni, anche in considerazione della tipologia di entrata e della relativa modalità di accertamento esplicitata nell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e di quanto più avanti esposto in ordine alle assegnazioni extra regionali, dovranno specificare se trattasi:

- a) di somme liquidabili al 31/12/2022 da conservare nella gestione dei residui;
- b) di somme da eliminare definitivamente in quanto non correlate ad obbligazioni giuridiche perfezionate o assolutamente inesigibili;
- c) residui da stralciare ai sensi del punto 9.1 dell'all.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- d) di somme da reimputare agli esercizi 2023 e successivi, ripartendo la somma complessiva tra gli esercizi in cui verrà effettivamente a scadere la relativa obbligazione.

Occorre prestare particolare attenzione ai residui attivi relativi alle assegnazioni extra regionali: la normativa specifica che, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti *a rendicontazione*, occorre reimputare gli accertamenti di entrata contestualmente alla reimputazione dei correlati impegni, in quanto esigibili negli esercizi successivi, corrispondentemente sia per gli importi sia per gli anni di reimputazione.

Più precisamente, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, nel caso di trasferimenti *a rendicontazione* erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio della

competenza finanziaria potenziata (come lo Stato), la Regione accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente finanziatore, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui si prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma) in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

Rispetto alla regola generale testé riportata, l'eventuale erogazione di acconti o di somme a qualunque titolo è accertata nell'esercizio in cui avviene l'incasso.

Si ritiene utile ricordare che il presupposto essenziale per la riproduzione delle economie realizzate sui capitoli di spesa relativi ad assegnazioni extra regionali è l'esistenza di un avanzo vincolato determinato come differenza tra gli accertamenti sui capitoli di entrata e gli impegni sui correlati capitoli di spesa. Pertanto, per determinare la corretta imputazione dei residui attivi derivanti da assegnazioni statali e comunitarie relative a programmazioni già concluse, bisogna analizzare dettagliatamente la spesa correlata, limitatamente alle quote extra regionali al netto di eventuali cofinanziamenti regionali; a titolo esemplificativo, si espone un riepilogo dei casi possibili:

- se la spesa risulta già impegnata e pagata o impegnata ma con impegni in perenzione, gli accertamenti relativi, per quanto sopra esposto, devono essere mantenuti a residui;
- se la spesa è impegnata ed i relativi impegni sono stati reimputati con le operazioni di riaccertamento, la reimputazione delle entrate deve avvenire in corrispondenza agli impegni di spesa;
- in caso di spesa non impegnata, gli accertamenti correlati devono essere ridotti; (il Dipartimento competente potrà richiedere successivamente l'iscrizione della quota iscritta e non impegnata a seguito di un nuovo accertamento) la successiva nuova iscrizione della spesa sarà effettuata contestualmente all'entrata, successivamente accertata per gli esercizi finanziari corrispondenti.

Si ricorda che la reimputazione dei residui attivi dovrà essere effettuata al netto della quota di cofinanziamento regionale che viene iscritta nei capitoli di spesa relativi alla programmazione comunitaria unitamente alla quota di finanziamento dello Stato e dell'Unione Europea ma che poi viene rettificata extracontabilmente in sede di determinazione del Risultato di Amministrazione.

### **Residui passivi**

La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le diverse fattispecie. In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., le spese impegnate nell'esercizio 2022, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio medesimo, per le quali le fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio oppure quelle per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento (cfr. punto 6 dell'all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.).

Ove la reimputazione dell'entrata e della spesa correlata non avvenga contestualmente, la reimputazione degli impegni ad esercizi successivi è effettuata incrementando di pari importo il

fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire l'iscrizione nell'entrata degli esercizi successivi del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

In relazione al riaccertamento ordinario dei residui, le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato negli esercizi interessati (necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate) e le variazioni agli stanziamenti di bilancio in corrispondenza della reimputazione dei residui, nonché gli accertamenti e gli impegni delle relative somme devono essere effettuati con provvedimento della Giunta regionale entro i termini previsti per l'approvazione del Rendiconto generale dell'esercizio 2022.

In particolare, per i residui passivi di nuova formazione, si è provveduto al caricamento nella gestione dell'esercizio 2023 per consentire la relativa emissione dei titoli di spesa per tutti gli impegni per cui risultano emessi nei termini di legge i relativi provvedimenti di liquidazione, rendendo disponibile per ogni impegno la somma eccedente rispetto all'importo dei titoli emessi nel corso dell'esercizio 2022.

Per le restanti somme che con il riaccertamento ordinario saranno dichiarate "da mantenere" in quanto considerate esigibili, la determinazione della competente Amministrazione attiva e la relativa firma specificatamente apposta costituiranno conferma dell'esistenza sia di tutta la documentazione comprovante il diritto del creditore sia dell'avvenuto riscontro sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti, ai termini ed alle condizioni pattuite: la delibera della Giunta regionale che approva il riaccertamento ordinario dei residui, costituisce il formale provvedimento amministrativo di liquidazione.

Come per dette spese, anche i titoli di spesa correlati a provvedimenti di liquidazione effettuati dopo la chiusura dell'esercizio 2022 e prima del Riaccertamento ordinario potranno essere emessi solo dopo la conclusione dell'intera procedura.

Si ricorda che, tra le partite oggetto di riaccertamento ordinario, non si riportano quelle relative alle somme perente reiscritte nel corso dell'esercizio 2022 non pagate al 31 dicembre, in quanto annullate; infatti, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della L.R. n. 47/1977 e s.m.i., l'emissione del titolo di spesa sarebbe dovuta avvenire "contestualmente" alla reiscrizione in bilancio.

Si ricorda che per i residui formati in esercizi precedenti al 2022, codesti Uffici dovranno indicare la somma da mantenere a residui o da eliminare.

Nel caso di residui con anzianità superiore a cinque anni è necessario anche precisare le ragioni sia della persistenza sia della fondatezza degli stessi, tali informazioni dovranno essere inserite anche nella parte di propria competenza della relazione sulla gestione da allegare al Rendiconto generale, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. e), del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

Gli Uffici in indirizzo dovranno prestare particolare attenzione ai residui ancora in essere derivanti da impegni di tipo "P" assunti negli esercizi 2013, 2014 e 2015 su somme in perenzione reiscritte e non ancora pagate, eliminando detti residui qualora essi non corrispondano ad obbligazioni da liquidare; viceversa, ai fini del loro eventuale mantenimento, codeste Amministrazioni dovranno relazionare e documentare detta esigenza, nella considerazione che su di essi anche la Corte dei conti ha soffermato la propria attenzione.

I residui passivi non mantenuti saranno eliminati a conclusione del riaccertamento ordinario, a seguito della delibera della Giunta regionale, e costituiranno economie di spesa dell'esercizio 2022.

Per ogni residuo passivo, codeste Amministrazioni, anche in considerazione della tipologia di impegno, dovranno specificare se trattasi:

- a) di somme residue liquidabili al 31/12/2022 da conservare nella gestione dei residui come sopra specificato, sulla base delle ulteriori valutazioni effettuate sulla scadenza dell'obbligazione;
- b) di somme da eliminare definitivamente in quanto non correlate ad obbligazioni giuridiche esistenti; le somme eliminate confluiranno nel risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2022 e saranno destinate secondo l'originaria fonte di copertura;
- c) di somme da reimputare agli esercizi 2023 e successivi, ripartendole tra gli esercizi indicati in cui verrà a scadere la relativa obbligazione.

Per i residui passivi sui limiti d'impegno (capitoli di nota D) si rammenta che il comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 2/1992 e s.m.i. prevedeva che le somme non pagate, che non venivano a scadere nell'esercizio cui si riferivano, fossero automaticamente eliminate e contabilizzate fra le economie di spesa. Invece, secondo i principi dell'Armonizzazione contabile, tale eliminazione non viene più operata automaticamente, ma le singole partite che hanno generato residui al 31/12/2022 vengono sottoposte al riaccertamento ordinario, fermo restando che, in caso di reimputazione, le stesse non potranno comunque essere utilizzate per nuove obbligazioni a carattere pluriennale per il restante periodo dell'autorizzazione del limite d'impegno.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla corretta valutazione dei residui passivi derivanti dall'assunzione di impegni di Tipo "IP" (impegni contestuali all'emissione del titolo di spesa) ed in particolare per quelli già reimputati con i riaccertamenti straordinario o ordinario dei residui (che presentano nella causale dell'impegno come prime parole "RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO" e/o "RIACCERTAMENTO ORDINARIO"), che si riferiscono prevalentemente ad impegni su cui le Amministrazioni hanno in passato emesso Ordini di Accreditamento non utilizzati interamente. Anche in questo caso, si invitano codesti Uffici ad eliminare i relativi residui se non corrispondono ad obbligazioni da liquidare; mentre, qualora sia necessario il loro mantenimento, essi dovranno relazionare e documentare detta esigenza.

Infine, si chiede di prestare particolare attenzione agli impegni di spesa relativi a vecchie programmazioni comunitarie (ad es. POP 1994/1999, POR 2000-2006, PO 2007/2013), che andrebbero eliminati a meno di contenziosi ancora non definiti o rimborsi da effettuare a soggetti che hanno anticipato le risorse erogate ai beneficiari finali; qualora l'Amministrazione competente decidesse di mantenerli tra i residui passivi, deve rappresentarne dettagliatamente le motivazioni.

Nelle more di definire le risultanze contabili della gestione delle entrate del decorso esercizio finanziario, si procede immediatamente con prime istruzioni operative in merito al riaccertamento dei residui passivi.

E' in atto l'allineamento al 31/12/2022 delle risultanze contabili della gestione dell'esercizio 2022; non appena definito l'allineamento dei residui già dichiarati liquidabili, saranno avviate le operazioni del riaccertamento ordinario secondo le modalità e i tempi che saranno stabiliti con prossime circolari.

Ai concreti fini operativi, è noto che nell'ambito del processo di implementazione degli applicativi informatici in uso per la gestione del bilancio e per la rendicontazione contabile della Regione, si sta sviluppando uno specifico progetto che interessa anche le operazioni del riaccertamento ordinario e la conclusiva redazione del Rendiconto generale (Progetto SCORE). Più in particolare si ricorda che l'anno scorso è stata rilasciata anticipatamente una prima trince delle funzionalità di detto applicativo, che sono state adottate per il supporto di tutte le operazioni del riaccertamento ordinario dei residui attivi al 31/12/2021.

Sono adesso in fase di rilascio le funzionalità necessarie per le operazioni amministrativo-contabili del riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31/12/2022.

Tali nuove funzionalità informatiche costituiranno valido supporto sia alle attività delle Amministrazioni sia alle fasi di riscontro e validazione da parte delle Ragionerie centrali, con notevole razionalizzazione dei processi, snellimento delle attività e riduzione dei tempi di lavoro.

Le Amministrazioni attive inseriranno direttamente nell'applicativo le proprie determinazioni amministrativo contabili in ordine al trattamento di ciascuna posta di residui sottoposta al riaccertamento ordinario; mentre, le Ragionerie centrali recupereranno i suddetti atti del riaccertamento direttamente nell'applicativo ed utilizzeranno soltanto questo per le proprie validazioni.

Elemento innovativo di particolare rilievo della fruizione del nuovo applicativo consiste nel fatto che il processo è interamente digitalizzato e tutti gli Uffici a diverso titolo coinvolti nel processo di lavoro assumeranno le proprie determinazioni esclusivamente con firma digitale remota; pertanto si evidenzia fin da adesso l'urgenza che ciascun dirigente titolare di fasi amministrativo contabili del riaccertamento ordinario dei residui sia dotato di firma digitale, attualmente in fase di distribuzione da parte dell'ARIT.

Il nuovo applicativo renderà disponibile in linea l'apposito manuale d'uso ed il CSU fornirà specifico supporto alle Amministrazioni ed alle Ragionerie centrali nell'uso delle nuove funzionalità informatiche: il CSU può essere contattato al numero 091/7077777.

L'avvio del riaccertamento ordinario dei residui passivi presuppone che non si debba più operare sulla gestione finanziaria dell'esercizio 2022, che purtroppo si è oltremodo protratta per il mese di gennaio, per esigenze amministrative e risoluzioni di problematiche di vario genere rappresentate con urgenza da alcuni Dipartimenti.

Si ricorda che con la Deliberazione n. 45 del 20 gennaio 2023 la Giunta regionale ha stabilito la soppressione di alcuni Uffici Speciali a far data dal 31/1 u.s; pertanto, il riaccertamento ordinario dei residui per tutte le attività ed i capitoli già ascritti ai predetti Uffici Speciali soppressi saranno svolte dai Dipartimenti regionali che secondo la medesima Delibera di Giunta n. 45/2023 assumono le rispettive competenze di ciascun Ufficio Speciale.

Si ritiene utile evidenziare già nella presente che la prima operazione, essenziale e necessaria per l'avvio dell'attività del riaccertamento ordinario dei residui passivi consiste nell'assegnazione dei capitoli di spesa, da parte del dirigente apicale, a ciascuna struttura interna, intermedia o unità operativa di base, affinché questa provveda ad inserire nell'applicativo SCORE le determinazioni relative al riaccertamento.

Per i profili amministrativo contabili di propria competenza, le Ragionerie centrali forniranno la consueta collaborazione alle Amministrazioni attive, al fine di rendere quanto più celeri le attività


oggetto della presente circolare.

Il rispetto puntuale dei termini suddetti è indispensabile in quanto, per i residui di nuova formazione eccetto le partite già liquidate entro il 31/12/2022, non sarà consentita l'emissione di titoli di spesa in conto residui fino a quando non sarà completata la procedura del riaccertamento ordinario dei residui passivi.

Riguardo alle entrate, al fine di procedere al tempestivo completamento del riaccertamento ordinario finalizzato al rispetto del termine di presentazione del Rendiconto generale, si invitano le Amministrazioni in indirizzo a provvedere in tempi brevissimi ad emettere i provvedimenti di accertamento e sottoporli alle competenti Ragionerie centrali.

Si ritiene necessaria da parte delle SS.LL. la precisa e puntuale applicazione delle disposizioni della presente circolare e di quelle prossime che saranno diramate, poiché ogni tardivo adempimento comprometterà il rispetto dei termini di presentazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2022, dal quale deriverebbero gravi rilevanti conseguenze per l'Amministrazione regionale nel suo complesso.

Il Dirigente del Servizio  
(Luciano Calandra)



IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Ignazio Tozzo)



I Funzionari direttivi  
(D. Marino - R. Piazza)

